



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 71 del 03 FEB. 2021

Oggetto: Codice ReNDiS 16IR459/G1. “Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. Fornaci” - Comune di ASCOLI SATTRIANO (FG) - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale. “Piano Stralcio 2019” . Impresa Aggiudicataria CONSORZIO STABILE SINERGICA indicando come esecutrice dei lavori l’impresa consorziata “SIMBIO s.r.l.”.

SUBAPPALTO PER L’ESECUZIONE DI TRIVELLAZIONI DI PALI DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ FORNACI – ASCOLI SATTRIANO (FG).

CUP: B63H15000010001 – CIG: 8133196DA6

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO EX ART. 105 c.18 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore generale AS.S.E.T. Puglia

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 recante “*ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio*”



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale l'Ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Soggetto Attuatore al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 567 del 24/10/2019 è stata assunta la decisione, di indire una "Procedura di gara aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di affidare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori per la realizzazione dell'intervento nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato "Completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci"- Codice ReNDiS 16IR459/G1 – CUP B63H15000030001
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 651 del 29.11.2019 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, L'Ing. Leonardo Panettieri;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 351 del 22.06.2020 con il quale è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Procedimento, L'Ing. Davide Tasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.685 del 11.12.2019 con cui sono stati approvati il Bando di gara e Disciplinare di gara, predisposti e visti dalla Struttura Commissariale nella persona del RUP, relativi all'intervento in oggetto per un importo complessivo dell'appalto posto a base di gara pari a 1.809.197,52 € di cui 1.774.400,02 € per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 34.797,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 615 del 15.12.2019, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "**Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. Fornaci" - Comune di ASCOLI SATRIANO (FG) - Codice ReNDiS 16IR459/G1;**
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 487 del 25.08.2020 con il quale si è proceduto ad aggiudicare ex art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. i lavori in oggetto all'impresa CONSORZIO STABILE



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

SINERGICA e che quest'ultima indicava "SIMBIO s.r.l." come impresa esecutrice (con sede legale in Roma (RM) in Via Ludovisi n.35, Codice Fiscale e Partita IVA 07848860727), con un ribasso percentuale del 20% (venti per cento) per un importo di € 1.419.520,02 (euro unmilionequattrocentodiciannovemilacinquecentoventi/02) oltre 34.797,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

CONSIDERATO che i lavori di cui all'intervento in oggetto sono volti a dare corso alle successive fasi di eventuale revisione progettuale ed esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio del Comune di Ascoli Satriano (FG), che rivestono carattere di particolare urgenza giacché finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, datato 29/10/2020, in cui è avvenuta l'effettiva consegna dei lavori all'impresa CONSORZIATA designata dal Consorzio Stabile Sinergica "SIMBIO srl"

PRESO ATTO CHE la ditta aggiudicatrice con istanza trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti con prot. n. 475 del 27.01.2021, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto di quota parte delle lavorazioni in oggetto, rientranti nella categoria prevalente OS21 – Allegato A del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a favore dell'operatore economico PANZA TRIVELLAZIONI SRL, con sede legale in C.da Sagliatelle snc - cap 82100, Benevento - Codice Fiscale e P.IVA 01429550625 per un importo complessivo di € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA, comprensivi di €1.800,00 (milleottocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inferiore al 20% dell'intero ammontare dell'appalto;

RITENUTO di procedere alla formale presa d'atto della documentazione complessivamente fornita dalla ditta aggiudicatrice a corredo della propria istanza di autorizzazione al subappalto;

VISTA la nota prot. n. 578 del 01.02.2021, con la quale RUP, alla luce dell'istruttoria espletata, hanno espresso il loro parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione al subappalto di che trattasi;

TENUTO CONTO CHE ricorrono le seguenti condizioni:

- la ditta aggiudicataria ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto per i lavori di che trattasi,
- il soggetto proposto per il subappalto non ha partecipato alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di cui al Decreto Commissariale n. 339/2020 ed è qualificato nella relativa categoria, possedendo la SOA OS21, classe III;
- in adempimento a quanto disposto dal Codice dei Contratti, l'aggiudicatario ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26.01.2020, in uno alla documentazione prevista dall'art. 105, comma 7, D.Lgs. 50/2016, inerente alla ditta subappaltatrice e consistente nella certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione da subappaltare e nella dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 in capo al subappaltatore;

DATO ATTO:

- che l'importo degli interventi oggetto di contratto di subappalto è di € 60.000,00 (comprensivi € 1.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre di IVA nei termini di legge) e pertanto inferiore al 30% dell'importo complessivo dei lavori in oggetto quanto disposto dall'art. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- che si intende concedere in subappalto all'impresa Panza Trivellazioni S.r.l. le seguenti prestazioni/lavorazioni, rientranti nella categoria prevalente OS 21:

1)Trivellazione pali di diametro 600 mm - €/mq 11;
2)Trivellazione pali di diametro 1000 mm - €/mq 16.
Così come indicato all'art. 3 del Contratto di Subappalto

- che ai lavori da affidare in subappalto sono stati applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, come risulta dai prezzi a misura indicati nel contratto di subappalto;
- che tra le imprese ed il subappaltatore non sussiste alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- che l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Benevento (numero REA BN-119678), ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività subappaltate;
- dell'attestazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, dei requisiti di moralità dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, prodotta dal legale rappresentante della società subappaltatrice;
- la stipula del contratto di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto agli impegni di spesa connessi all'appalto in oggetto;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante provvede ad adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, in assenza del quale, allo spirare dei termini, lo stesso si intende concesso;

CONSIDERATO che la verifica dei requisiti dichiarati per l'esercizio del subappalto è in corso di svolgimento e che dall'esame della documentazione al momento in atti non sono emersi elementi ostativi ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto richiesto dalla società istante;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, anche al fine di poter dare avvio ai lavori quanto prima;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui all'art.105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per il pagamento delle prestazioni, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e al subappaltatore, e che all'Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore entro 20 giorni dalla data



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti; in caso di mancata trasmissione la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario (art. 49, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto);

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, come stabilito dall'art.105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, così come previsto dall'art.105, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 91, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 159/2011 e s.m. ai sensi e per effetto del quale non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti della ditta PANZA Trivellazioni S.r.l. in quanto l'importo del subcontratto da autorizzare non supera il valore di euro 150.000,00;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. 2/2009 e successive mm. e ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 26/2010 e successive mm. e ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, nonché delle deroghe di cui all'art. 4 del decreto legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con L. 55/2019,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

- Di prendere atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto presentata dalla aggiudicataria dei lavori in oggetto e della documentazione complessivamente fornita a corredo della stessa, giusta nota n.475 del 26.01.2021
- Di prendere atto di quanto descritto nella nota prot. 578 del 01.02.2021 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Leonardo Panettieri, che anche se non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di autorizzare l'impresa CONSORZIO STABILE SINERGICA e l'esecutrice "SIMBIO s.r.l." (Codice Fiscale e Partita IVA 07848860727) a subappaltare alla PANZA TRIVELLAZIONI SRL (Codice Fiscale e P.IVA 01429550625) quota parte delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS 21, per un importo complessivo di € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA, comprensivi di €1.800,00 (milleottocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inferiore al 20% dell'intero ammontare dell'appalto per l'esecuzione di trivellazioni di pali di diametro 600 mm e 1000 mm da realizzarsi nell'ambito dell'intervento "Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. Fornaci" - Comune di ASCOLI SATRIANO (FG)" - Codice ReNDiS 16IR459/G1;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Articolo 3

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa per la Stazione Appaltante ed è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Articolo 4

E' fatto obbligo all'appaltatore e, per suo tramite, alle imprese subappaltatrici di trasmettere a questa stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui all'art.105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 5

L'impresa subappaltatrice potrà operare in cantiere solo a seguito di formale approvazione del POS (previa approvazione dalla stessa SIMBIO S.r.l.) da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Articolo 6

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Consorzio Stabile Sinergica. (consorzio_sinergica@pec.buffetti.it) e alla Panza Trivellazioni S.r.l. (panzatrivellazioni@pec.it) ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché all'Ufficio Ragioneria, al RUP e al Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase della esecuzione, per quanto di rispettiva competenza, anche in rapporto alle precisazioni riportate in premessa.

Articolo 7

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza ex art. 1 della L. 241/1990 s.m.i. e ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è pubblicata nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Ing. Raffaele Sannicandro)